



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 14 del 28-05-2022

Oggetto:	MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDITIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'ADDITIONALE COMUNALE IRPEF A SEGUITO MODIFICA DEGLI SCAGLIONI IRPEF
-----------------	---

L'anno duemilaventidue, il giorno ventotto del mese di maggio alle ore 18:00 e seguenti, nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione in seduta Straord. urgenza, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:

FALCONE ELIO FRANCESCO	P	CORDONE IVAN	A
DI STEFANO ILARIA	P	SIRAGUSA MARIANO	P
COMELLA ANTONINO	P	DI GIORGI GIUSEPPE	A
AUDINO ROBERTA	P	VARCA ROSARIA	A
CHIAPPONE MARIANO	P	Giannopolo Domenico	P
TERESI IOLANDA	P	GENNUSO GAETANA	A

Risultano presenti n. 8 e assenti n. 4.

Con la partecipazione e l'assistenza del SEGRETARIO GENERALE, DOTT.SSA LUCIA MANISCALCO.

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, il PRESIDENTE, Avv. ELIO FRANCESCO FALCONE, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti in oggetto.

La seduta è Pubblica.

ECONOMICO - FINANZIARIO - TRIBUTI	
IL RESPONSABILE	ASSESSORE PROPONENTE
DOTT. GAETANO MIGLIORE	

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Visto inoltre l'art. 1, c. 11, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, il quale testualmente recita:

11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta

fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 13 in data 28.02.2019, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, il quale, con effetto dal 01.01.2019, è stato previsto:

- aliquote flessibili determinate unicamente in funzione dei seguenti scaglioni di reddito previsti ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dall'articolo 11 del TUIR approvato con il D.P.R. n. 917/1986:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale IRPEF
Fino a € 15.000	0,2%
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	0,4%
Oltre € 28.000 e fino a € 55.000	0,5%
Oltre € 55.000 e fino a € 75.000	0,6%
Oltre € 75.000	0,7%

- una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a 15.000,00 euro;

Preso atto di quanto disposto dall'art. 1, c. 7, L. 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022):

"7. Entro il 31 marzo 2022, o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, i comuni per l'anno 2022 modificano gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche."

Rilevato che gli scaglioni IRPEF applicabili con decorrenza 1° gennaio 2022 sono i seguenti:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota IRPEF
Fino a € 15.000	23%
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	25%
Oltre € 28.000 e fino a € 50.000	35%
Oltre € 50.000	43%

Ritenuto, pertanto, di dover adeguare le aliquote flessibili determinate unicamente in funzione dei seguenti scaglioni di reddito previsti ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dall'art. 11 del TUIR come modificato dalla Legge di bilancio 2022:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale IRPEF
Fino a € 15.000	0,3%
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	0,4%

Oltre € 28.000 e fino a € 50.000	0,5%
Oltre € 50.000	0,7%

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'articolo 151 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visti inoltre:

- l'art. unico, D.M. Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021) il quale dispone: "1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022";

- l'art. 3, c. 5-sexiesdecies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 il quale dispone: "5-sexiesdecies. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022."

Visto il vigente disposto dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, a mente del quale "... A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...";

Richiamata la deliberazione C.C. n. 9 in data 02.03.2022 con la quale sono state confermate per l'anno 2021, le aliquote dell'addizionale IRPEF;

Ritenuto opportuno, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2022/2025, modificare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF stabilendo:

- aliquote flessibili determinate unicamente in funzione dei seguenti scaglioni di reddito previsti ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dall'art. 11 del TUIR approvato con il D.P.R. n. 917/1986, aggiornato con le modifiche apportate dall'art. 1, c. 2, L. 30 dicembre 2021, n. 234:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale IRPEF
Fino a € 15.000	0,3%
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	0,4%
Oltre € 28.000 e fino a € 50.000	0,5%
Oltre € 50.000	0,7%

una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a 15.000,00 euro;

Ritenuto di provvedere in merito;

Quantificato presuntivamente in € 60.000,00 il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione delle aliquote e dell'esenzione di cui sopra, determinato sulla base delle stime effettuate presso il Portale del Federalismo Fiscale e secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il d.lgs. 118/2011;

Acquisito agli atti il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 239 del d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE DI DELIBERARE

1. di adeguare le aliquote flessibili determinate unicamente in funzione dei seguenti scaglioni di reddito previsti ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dall'art. 11 del TUIR come modificato dalla Legge di bilancio 2022:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale IRPEF
Fino a € 15.000	0,3%
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	0,4%
Oltre € 28.000 e fino a € 50.000	0,5%
Oltre € 50.000	0,7%

2. di modificare, per le motivazioni espresse in premessa e ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998, l'art. 5 del regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, stabilendo che le aliquote sono fissate nella misura di seguito riportata:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale IRPEF
----------------------------------	-------------------------------------

Fino a € 15.000	0,3%
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	0,4%
Oltre € 28.000 e fino a € 50.000	0,5%
Oltre € 50.000	0,7%

3. di confermare la soglia di esenzione di cui all'art.6 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comune irpef, approvato con propria deliberazione n. 13 del 28.02.2019;
4. di quantificare presuntivamente in € 60.000,00 il gettito derivante dalla variazione dell'aliquota/delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF e dall'esenzione stabilite con il regolamento di cui al precedente punto 1, secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il d.lgs. 118/2011;
5. di inviare la presente deliberazione per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, entro il termine perentorio del 20.12.2022;
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to DOTT. GAETANO MIGLIORE

Pareri espressi ai sensi degli artt.. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni

In ordine alla regolarità **tecnica** si esprime parere Favorevole

Caltavuturo, 26-05-2022

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to DOTT. GAETANO MIGLIORE

In ordine alla regolarità **contabile** si esprime parere Favorevole

Caltavuturo, 26-05-2022

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
F.to DOTT. GAETANO MIGLIORE

CONSIGLIO COMUNALE DEL 28 MAGGIO 2022 ORE 18,10/CC 14-2022 SEDUTA STAORDINARIA- URGENTE

OGGETTO: *“Modifica del Regolamento per l’applicazione dell’addizionale Comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche. Approvazione delle aliquote dell’addizionale comunale IRPEF a seguito modifica degli scaglioni IRPEF”*

Alle ore 18,10 e segg., fatto l’appello si constata la presenza di n. 08 consiglieri comunali su 12 assegnati ed in carica, assenti n. 4: Cordone , Di Giorgi, Varca e Gennuso.

Presenti per l’Amministrazione comunale il Sindaco Prof. Salvatore Di Carlo.

Presenti in aula il Responsabile dell’area Economico-Finanziaria dott. Gaetano Migliore e il Revisore dei Conti dott. Angelo Ventura.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Avv. Elio Francesco Falcone.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott.ssa Lucia Maniscalco.

IL PRESIDENTE, in prosecuzione, passa alla trattazione dell’argomento posto al 4° punto dell’ O.D.G. concernente l’oggetto;

IL PRESIDENTE: evidenzia che si registra un netto decremento della popolazione che influisce negativamente sui servizi ai cittadini e sulle entrate del Comune. Invita il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria a relazionare sul punto.

Esponde il Dott. Migliore Responsabile dell’Area Economico- Finanziaria come da proposta di deliberazione evidenziando gli scaglioni di reddito e le relative percentuali di addizionale. Rappresenta altresì che i pareri del Responsabile del Servizio Finanziario e del Revisore dei Conti sono favorevoli.

Procedutosi a votazione a scrutinio palese si ottiene il seguente risultato:

Presenti: n. 8

Assenti n. 4 (Cordone, Di Giorgi, Varca, Gennuso)

Votanti: n.8

Favorevoli: n. 8

Astenuti : 0

Contrari: n. 0

Il Consiglio approva

VISTA la votazione sulla Immediata Esecutività:

Presenti: n. 8

Assenti n. 4 (Cordone, Di Giorgi, Varca, Gennuso)

Votanti: n. 8

Favorevoli: n. 8

Contrari: n. 0

Astenuti : 0

Il Consiglio approva.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la superiore proposta di deliberazione ad oggetto *“Modifica del Regolamento per l’applicazione dell’addizionale Comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche. Approvazione delle aliquote dell’addizionale comunale IRPEF a seguito modifica degli scaglioni IRPEF”*;

VISTO l'art. 1, c. 7, L. 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022):

DATO ATTO che entro il 31 marzo 2022, o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, i comuni per l'anno 2022 modificano gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.”

RILEVATO che gli scaglioni IRPEF applicabili con decorrenza 1° gennaio 2022 sono i seguenti:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota IRPEF
Fino a € 15.000	23%
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	25%
Oltre € 28.000 e fino a € 50.000	35%
Oltre € 50.000	43%

RITENUTO, pertanto, di dover adeguare le aliquote flessibili determinate unicamente in funzione dei seguenti scaglioni di reddito previsti ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dall'art. 11 del TUIR come modificato dalla Legge di bilancio 2022:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale IRPEF
Fino a € 15.000	0,3%
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	0,4%
Oltre € 28.000 e fino a € 50.000	0,5%
Oltre € 50.000	0,7%

SENTITA la relazione del responsabile dell'Area Finanziaria, dott. Gaetano Migliore;

VISTI i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti, che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale

VISTO il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTO il d.Lgs. n. 360/1998;

VISTO il D.L. 13 agosto 2011, n. 138;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 13 del 28.02.2019, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione Siciliana”;

VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991 e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull'ordinamento degli enti locali”;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

VISTA la L.30 dicembre 2021, n. 234 recante la legge di bilancio 2022;

VISTO lo Statuto comunale

TUTTO ciò premesso

Ad unanimità di voti espressi in modo palese, accertati dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori precedentemente nominati;

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione che precede e, conseguentemente;

DI ADEGUARE le aliquote flessibili determinate unicamente in funzione dei seguenti scaglioni di reddito previsti ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dall'art. 11 del TUIR come modificato dalla Legge di bilancio 2022:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale IRPEF
Fino a € 15.000	0,3%
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	0,4%
Oltre € 28.000 e fino a € 50.000	0,5%
Oltre € 50.000	0,7%

DI MODIFICARE, per le motivazioni esposte in premessa e ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998, l'art. 5 del regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, stabilendo che le aliquote sono fissate nella misura di seguito riportata:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale IRPEF
Fino a € 15.000	0,3%
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	0,4%
Oltre € 28.000 e fino a € 50.000	0,5%
Oltre € 50.000	0,7%

DI CONFERMARE la soglia di esenzione di cui all'art.6 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comune irpef, approvato con propria deliberazione n. 13 del 28.02.2019;

DI QUANTIFICARE presuntivamente in € 60.000,00 il gettito derivante dalla variazione dell'aliquota/delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF e dall'esenzione stabilite con il regolamento di cui al precedente punto 1, secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il d.lgs. 118/2011;

DI INVIARE la presente deliberazione per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, entro il termine perentorio del 20.12.2022;

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione alla presente;

VISTO l'art. 12, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44;

Ad unanimità di voti espressi in modo palese,

DELIBERA

Rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

Si passa alla trattazione del punto n. 5 all'ordine del giorno

IL PRESIDENTE
F.to Avv. ELIO FRANCESCO
FALCONE

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to ILARIA DI STEFANO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA LUCIA MANISCALCO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Dalla residenza municipale,

IL SEGRETARIO GENERALE

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL 28-05-2022

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91)

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA LUCIA MANISCALCO

Il presente atto viene affisso all'albo on line del sito istituzionale di questo Comune.

L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione dell'addetto alle pubblicazioni, certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata all'albo on line del sito istituzionale di questo Comune, che vi è rimasta per quindici giorni consecutivi e che, entro tale termine, non sono state prodotte opposizioni.

IL SEGRETARIO GENERALE

MEF - Dipartimento delle Finanze


 PORTALE
FEDERALISMO FISCALE

Utente: GAETANO MIGLIORE

Esci

Simulatore Addizionale comunale IRPEF per cassa

Simulatore Addizionale comunale IRPEF per cassa - Aliquota Differenziata

Comune di CALTAVUTURO

Addizionale Comunale IRPEF di cassa

	Gettito di cassa anno 2021		Gettito di cassa anno 2022		Gettito di cassa anno 2023	
	Importo minimo	Importo massimo	Importo minimo	Importo massimo	Importo minimo	Importo massimo
Acconto	14.826,12	18.120,81	15.221,48	18.604,03	19.036,77	23.267,16
Saldo	34.923,59	42.684,38	35.912,15	43.892,62	48.234,42	58.953,18
Totale	49.749,71	60.805,20	51.133,63	62.496,65	67.271,19	82.220,35

Aliquota anno d'imposta 2022:

Scaglione di reddito imponibile (euro)	Aliquota (%)
da 0 a 15.000	0,30
da 15.001 a 28.000	0,40
da 28.001 a 50.000	0,50
oltre 50.000	0,70

Soglia di esenzione 2022: 15.000,00€

Aliquota anno d'imposta 2021:

Scaglione di reddito imponibile (euro)	Aliquota (%)
da 0 a 15.000	0,20
da 15.001 a 28.000	0,40
da 28.001 a 55.000	0,50
da 55.001 a 75.000	0,60
oltre 75.000	0,70

Soglia di esenzione 2021: 15.000,00€

Aliquota anno d'imposta 2020:

Scaglione di reddito imponibile (euro)	Aliquota (%)
da 0 a 15.000	0,20
da 15.001 a 28.000	0,40
da 28.001 a 55.000	0,50
da 55.001 a 75.000	0,60
oltre 75.000	0,70

Soglia di esenzione 2020: 15.000,00 €

La base informativa utilizzata per i calcoli sono le dichiarazioni dell'anno d'imposta 2019, proiettate in avanti sulla base di opportuni coefficienti Istat.

- **Gettito di cassa anno 2021:** gli importi riflettono il gettito teorico di cassa 2021, costituito dal saldo dell'anno d'imposta 2020 e dall'acconto dell'anno d'imposta 2021, entrambi calcolati **sulla base delle aliquote e soglie applicabili all'anno d'imposta 2020, risultanti dal sito del Dipartimento delle Finanze al 15/11/2021.**

- **Gettito di cassa anno 2022:** gli importi riflettono il gettito teorico di cassa 2022, costituito dal saldo dell'anno d'imposta 2021 e dall'acconto dell'anno d'imposta 2022, entrambi calcolati **sulla base delle aliquote e soglie applicabili all'anno d'imposta 2021, risultanti dal sito del Dipartimento delle Finanze al 15/11/2021.**

- Gettito di cassa anno 2023: GLI IMPORTI RIFLETTONO IL RISULTATO DELLA SIMULAZIONE, sulla base delle aliquote e soglie dell'anno d'imposta 2022 inserite dall'utente nella schermata precedente, applicate al saldo dell'anno d'imposta 2022 e all'acconto dell'anno d'imposta 2023.

Si ricorda, infatti, che per effetto delle semplificazioni in materia di addizionale comunale all'Irpef (D.lgs. 21.11.2014), eventuali deliberazioni comunali relative alle aliquote, soglie e scaglioni dell'addizionale comunale all'IRPEF per il 2022, **avranno impatto sul gettito di cassa solo a partire dal 2023.**

Indietro

[Amministrazione trasparente](#)

Assistenza tecnica

Contattare il numero verde
dalle 8:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì
dalle 8:00 alle 14:00 il sabato

Il servizio di assistenza telefonica, qualora lo ritenga necessario, si può avvalere di Bomgar Remote Support Software per accedere ed intervenire su computer remoti, garantendo i più elevati livelli di sicurezza e nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy, con le modalità esposte nella [guida-pdf](#)

[Dichiarazione di accessibilità](#) [Privacy](#) [Link utili](#)

COMUNE DI CALTAVUTURO

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Dott. Gaetano Migliore

e.p.c. Al Sindaco

Al Segretario Comunale

Oggetto: parere su proposta di Consiglio Comunale n. 24 del 25.05.2022

Oggi in data 27.05.2022, il sottoscritto Dott. Angelo Ventura, Revisore Unico dei Conti del Comune di Caltavuturo nominato con deliberazione consiliare n. 49 del 28.11.2019,

VISTO

- la richiesta di parere ricevuta tramite PEC del 27.05.2022 relativa alla proposta n. 24 del 25.05.2022 ad oggetto “*Modifica del regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. approvazione delle aliquote dell'addizionale comunale IRPEF a seguito modifica degli scaglioni IRPEF*”;
- la proposta di cui al punto precedente unitamente ai suoi allegati;

CONSIDERATO

- l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;
- il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:
 - un'aliquota di compartecipazione tra comune e Stato
 - un'aliquota “variabile”, stabilita dal comune
- l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);
- l'art. 1, c. 11, D.L. 13 agosto 2011, n. 138;

DATO ATTO CHE

- con la deliberazione n. 13 in data 28.02.2019 è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF con aliquote flessibili determinate secondo scaglioni di reddito, una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale e l'adeguamento delle aliquote flessibili, avente effetto dal 01.01.2019;

PRESO ATTO CHE

- gli scaglioni IRPEF sono stati modificati con decorrenza dal 1.01.2022;
- l'Amministrazione Comunale ritiene di dover adeguare le aliquote flessibili determinate unicamente in funzione degli scaglioni di reddito previsti ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dall'art. 11 del TUIR come modificato dalla Legge di bilancio 2022;
- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) fissa, quale termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale, la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 151 del d.Lgs. n. 267/2000 fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;
- il decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, ove la deliberazione del bilancio di previsione è prorogato al 31 maggio 2022;
- la deliberazione C.C. n. 9 in data 02.03.2022 con la quale sono state confermate per l'anno 2021, le aliquote dell'addizionale IRPEF;
- nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2022/2025, di modificare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF;

VISTO

- lo Statuto Comunale;
- del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il Parere di Regolarità Tecnica favorevole apposto in data 26.05.2022 dal dott. Gaetano Migliore;
- il Parere di Regolarità Contabile favorevole apposto in data 26.05.2022 dal dott. Gaetano Migliore;

ESPRIME

Per quanto sopra detto, parere **FAVOREVOLE** alla proposta n.24 del 25.05.2022 ad oggetto *“Modifica del regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. approvazione delle aliquote dell'addizionale comunale IRPEF a seguito modifica degli scaglioni IRPEF”*;

Tanto si doveva.

Il Revisore dei Conti

Dott. Angelo ~~VENTURA~~
ANGELO
Firmato digitalmente
27.05.2022

15:07:29
GMT+00:00

